

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 8 - 26 Gennaio 1971

Ritardata l'attuazione del riassetto per la mancanza dei fondi stanziati

Responsabilità

Che tra l'approvazione delle norme delegate sul riordinamento delle carriere e il riassetto degli stipendi per gli statali e la loro attuazione fosse necessario un certo periodo di tempo era cosa scontata in considerazione della mole di lavoro che le norme stesse comportano. Che questo periodo di tempo incominci ad essere troppo lungo e nessun provvedimento appaia all'orizzonte per porgli fine è cosa che, a dire poco, non era nel conto.

Il discorso poi si fa più preoccupante se si prende per buono quanto si va dicendo: l'attuazione delle norme delegate non viene realmente sollecitata (anche se si diramano circolari in proposito) e si lascia che si invischino sempre più nelle secche burocratiche per il semplice fatto che i fondi previsti all'atto degli accordi governativi e stanziati per legge, di fatto sono stati utilizzati per altri scopi. E' necessario attendere, quindi, che le casse dello Stato si riimpinguino e, nel frattempo, si può far conto sulla proverbiale pazienza degli statali e, nella peggiore delle ipotesi, erogare un altro acconto.

Non abbiamo alcuna difficoltà a dare credito a quanto abbiamo riferito non fosse altro per l'insistenza e la vastità che la «voce» ha assunto.

Se la notizia è fondata — e fino a prova contraria tale è — non è chi non veda la grave responsabilità di chi deve provvedere al buon andamento della cosa pubblica e di chi — ci riferiamo direttamente ai sindacati — copre, con la propria acquiescenza, un tale modo di agire.

I Sindacati della CISNAL-SCUOLA, estremamente preoccupati, hanno promosso una interrogazione (il cui testo riportiamo a parte) con la quale, in ogni modo, si chiede conto al governo del ritardo nell'attuazione dell'operazione riassetto.

E' appena il caso di sottolineare le conseguenze che tale ritardo comporta alle categorie interessate. Intanto queste non godono di quanto sulla carta hanno, mentre pagano in danaro contante il rialzo del costo della vita derivato anche dall'approvazione delle suddette norme. E chi rifonderà gli interessi su quanto è ancora trattenuto? E' vero che lo Stato è cautelato in proposito, ma è altrettanto vero che è cosa iniqua avvalersi all'infinito di un tale provvedimento e avvalersene non solo per quanto

riguarda gli arretrati maturati tra la data della decorrenza e quella dell'approvazione dello strumento legislativo, ma anche per quanto deve essere corrisposto a partire dal momento dell'approvazione della legge stessa.

Cosa accadrebbe se il «moroso» invece dello Stato fosse un qualsiasi privato? E' persino troppo facile immaginarlo.

Noi siamo certi di avere agito giustamente allo scopo di tutelare la dignità e il decoro delle categorie interessate. Non possiamo, però, fare a meno, al di fuori di ogni demagogia, di richiamare la loro attenzione sul modo di agire di chi dice di governarci e di chi dice di rappresentarci.

e. m.

Interrogazione al Governo

Dinanzi al grave ritardo nell'attuazione delle norme delegate sul riordinamento delle carriere ed il riassetto degli stipendi i Sindacati della CISNAL-SCUOLA, preoccupati per il danno derivante alle categorie interessate, hanno promosso una interrogazione parlamentare che è stata presentata alla Camera dei Deputati dal segretario generale della CISNAL, on. Gianni Roberti, e dagli onn. Pazzaglia e Franchi. L'interrogazione, per la quale è richiesta risposta scritta, è del seguente tenore:

"Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Tesoro, al Ministro per la Riforma Burocratica per conoscere i motivi per i quali non si è ancora proceduto ad attuare le norme delegate sul riordinamento delle carriere ed il riassetto retributivo dei dipendenti statali e quindi a corrispondere ai dipendenti stessi i nuovi stipendi e gli arretrati maturati fin dall'1 luglio 1970. E si sottolinea la gravità del ritardo stesso trattandosi, per quanto riguarda le corresponsioni economiche, di fondi già stanziati in bilancio per la "operazione" riassetto e che, quindi, dovrebbero essere pienamente disponibili a meno che non siano stati utilizzati per altre destinazioni."

IN UNA CONFERENZA STAMPA DELL'ON. MISASI

La riforma scolastica

Risposta elusiva e imbarazzata del Ministro ad una domanda del nostro direttore sul tema della violenza

Nella tarda mattinata di oggi il Ministro della Pubblica Istruzione ha tenuto una conferenza stampa sui problemi della riforma scolastica.

Alla conferenza stampa ha preso parte il nostro direttore Mosersini.

L'on. Misasi ha preso lo spunto dalla presentazione del volume "Processi di innovazione nella scuola" (che raccoglie le risposte dei sindacati, associazioni, enti al noto questionario del luglio 1970) per illustrare quelle che saranno le linee direttive della nuova scuola secondaria.

Il Ministro ha ribadito la ormai nota posizione sulla scuola secondaria unica, ammettendo, però, l'esistenza di molte perplessità al riguardo, tanto da avanzare l'ipotesi di due filoni: classico-umanistico l'uno, tecnico-professionale l'altro e, in subordine, l'ipotesi di un biennio unitario e di un triennio differenziato.

Il discorso è aperto, ha detto Misasi, il quale ha annunciato la costituzione di una commissione, appunto per tenere aperto il discorso, presieduta dal sottosegretario on. Biasini.

Annunciando alla stampa l'or-

mai imminente compimento della preparazione del piano quinquennale di sviluppo della scuola, l'on. Misasi ha detto che i punti qualificanti del provvedimento sono il diritto allo studio e l'aggiornamento degli insegnanti.

Il Ministro ha annunciato anche una ristrutturazione del Ministero in modo che i servizi corrispondano alle esigenze della scuola futura.

Avviandosi alla fine della lunga esposizione, l'on. Misasi ha toccato il problema del rapporto con gli studenti lamentando il fatto che la contestazione persegua il fine della distruzione senza offrire alcuna alternativa di ricambio. L'on. Misasi ha dichiarato che non soggiacerà mai ad "istinti di distruzione nullistica" ed ha riconosciuto le difficoltà del corpo insegnante impegnato "a fare scuola" in condizioni obiettivamente difficili.

Numerose le domande poste dai giornalisti presenti: alcune per ottenere chiarimenti, altre intese a sottolineare le lacune dell'esposizione (vedi scuola media inferiore, scuola elementare, scuola materna, reclutamento del personale, ecc.).

Il nostro direttore, allacciandosi all'ultima parte dell'esposizione, ha fatto rilevare all'on. Misasi che la situazione è ad un punto tale in cui è più soltanto il rapporto scuola-famiglia-studenti che deve essere investito, bensì tutta quella generale della convivenza civile; nulla, ha aggiunto il nostro direttore, può essere fatto se non

vengono prima ripristinate le regole del vivere civile.

L'on. Misasi ha dato una lunga risposta, giudicata, però, molto imbarazzata ed elusiva del problema. Il Ministro, infatti, ha parlato di buona volontà, della necessità di instaurare un più vasto dialogo onde possano essere composte le attuali tensioni. A parte il fatto che, così dicendo, il Ministro dimenticava quanto aveva detto poco prima (si tratterebbe, in verità, di un dialogo fra sordi perché gli attuali contestatori vogliono soltanto distruggere) nessuna parola egli ha detto per quanto riguarda il rispetto della legge e il dovere della classe dirigente di farla rispettare. Dialogo, dialogo... niente altro!

*

Leggi in Parlamento

Tre provvedimenti che interessano direttamente la Scuola sono giunti all'esame del Parlamento: università al Senato, stato giuridico e legge-ponte alla Camera.

Il provvedimento riguardante la riforma dell'università è stato predisposto dalla sesta commissione del Senato ed è, in pratica, il testo unificato dei cinque disegni di legge presentati a suo tempo dal governo, dai senatori a vita Gronchi e Montale e dai senatori appartenenti al MSI, al PLI al PCI. Come tutti i testi unificati, il disegno di legge denuncia vari compromessi.

Alla redazione di una proposta di legge sullo stato giuridico si è giunti dopo un defaticante iter che ha visto impegnati sindacati e rappresentanti

dell'amministrazione in riunioni a livello ministeriale per mesi e mesi. Il provvedimento, però, non ha recepito alcune importanti proposte.

La legge-ponte prevede quei provvedimenti che si possono attuare subito, indipendentemente dalla riforma della scuola superiore, sui quali si è formata una vasta convergenza in seguito all'indagine svolta dal ministro Misasi nel luglio dello scorso anno. Anche in questa proposta di legge sono presenti compromessi tra le varie tendenze.

I Sindacati della CISNAL-SCUOLA stanno mettendo a punto vari emendamenti nell'intento di apportare miglioramenti sostanziali alle suddette proposte di legge.

In 2ª pagina

Tabelle parametriche

In 3ª pagina

Democrazia scolastica e organismi rappresentativi

In 4ª pagina

Norme sui trasferimenti dei maestri in soprannumero

Tabelle parametriche

QUALIFICA	Parametro	Ex coefficiente	Anni di permanenza cor. nelle classi di stipendio dal 1 luglio 1970 '72 '73	Stipendio annuo lordo dal 1.7.1970	Aumento mensile	Già perc. cepito	Da perc. cepire
Preside di 1ª cat.	535	580 2° scat.		3.932.250	76.667	19.125	57.542
	443	580	4 3	3.256.050	32.271	19.125	13.146
Preside di 2ª cat.	443	522 2° scat.		3.256.050	45.404	17.214	28.190
	397	522	4 3	2.917.950	27.987	17.214	10.773
Professore ruolo A	443	522		3.256.050	56.162	17.214	38.984
	397	450 1 e 1/2	5 4	2.917.950	52.811	14.857	20.813
	341	402 2° scat.	5 5	2.506.350	34.597	13.277	21.320
	307	402	5 5	2.256.450	22.071	13.277	8.794
	243	309	2 2	1.786.050	11.171	10.533	6.638
	397	402 4° scat.		2.917.950	60.599	13.277	47.322
Professore ruolo B	307	402	9 8	2.256.450	22.071	13.277	8.794
	243	309	4 4	1.786.050	17.171	10.533	6.638
	208	260	2 2	1.528.800	17.067	8.827	8.240
	307	309 3° scat.		2.256.450	46.496	10.533	35.960
Professore ruolo C	243	260 3° scat.	10 9 8	1.786.050	30.230	8.827	8.240
	208	260	6 6 6	1.528.800	17.067	8.827	8.240
	165	220	2 2 2	1.212.750	8.721	8.000	721
Insegnanti tecnico - pratici istituti 2° gr.	307	309 2° scat.		2.256.450	49.787	10.533	39.254
	243	260 2° scat.	6 5	1.786.050	32.987	8.827	24.160
	208	260	4 4	1.528.800	17.067	8.827	8.240
	165	220	2 2	1.212.750	8.721	8.000	721
Carriera di concetto, Segretari	370	325 2° scat.		2.719.500	86.678	10.663	76.015
	297	325 1° scat.	3	2.182.950	45.297	10.663	34.634
	255	271 1 e 1/2	5	1.871.250	36.818	9.317	27.501
	218	229 1° scat.	4	1.602.300	35.655	8.000	27.655
	178	202 1° scat.	4	1.308.300	20.824	8.000	12.824
	160	202	2	1.176.000	11.950	8.000	3.950
Carriera esecutiva, applicati e aiutanti tecnici	245	229 1 e 1/2		1.800.750	52.192	8.000	44.192
	213	229	3	1.565.550	34.997	8.000	26.997
	183	202 1 e 1/2	5	1.345.650	23.886	8.000	15.886
	163	180 2° scat.	4	1.198.650	21.927	8.000	13.927
	143	180	4	1.051.500	13.387	8.000	5.387
	140	173	2	1.029.000	13.842	8.000	5.842
Carriera ausiliaria	143	159 2° scat.			15.679	8.000	7.679
	133	159	4		14.129	8.000	6.129

PERSONALE NON INSEGNANTE

Determinante la CISNAL - SCUOLA nell'interpretazione della legge n. 775

In vista del prossimo 31 marzo, data entro la quale il Governo è delegato ad emanare «norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrente», il 25 gennaio si è svolta, presso l'VIII Divisione del Ministero P.I., una riunione congiunta tra sindacalisti e funzionari ministeriali.

Per il SISME-CISNAL hanno partecipato Giampiero Boccafresca e Ezio Lozzi, che hanno contribuito, in maniera determinante, alla retta interpretazione dell'art. 25 della Legge 28 ottobre 1970, n. 775, che riguarda la possibilità di inquadramento degli avventizi nella carriera di ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto.

Analoga richiesta i rappresentanti della CISNAL-SCUOLA hanno avanzata a favore del personale di ruolo.

Nell'esaminare il successivo art. 26 della medesima legge, Boccafresca e Lozzi hanno fermamente sostenuto la posizione della CISNAL-SCUOLA: valutare per metà, ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza e di riconoscere, ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga, il periodo eccedente che va dal compimento della anzianità prevista dalla Legge per la immissione nei ruoli a quella della effettiva nomina ai sensi della legge stessa. (N.B. 3 anni di servizio oppure 1 anno per ex combattenti o categorie assimilate).

Così, ad esempio, un segretario che alla data di entrata in vigore della Legge 775/1970 aveva maturato quattro anni e mezzo di servizio, si vedrebbe ricono-

sciuti un anno e mezzo ai fini della carriera ed un anno e mezzo ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Concorso a Segretario Capo

Il Ministro della P.I. ha inviato al SISME la seguente lettera:

«Com'è noto a codesto Sindacato, è in corso di pubblicazione nel B.U. del Ministero il concorso a 136 posti di Segretario Capo (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera di concetto e applicazione dell'articolo 81 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

Si fa, tuttavia, osservare, al riguardo, che la carriera di concetto del personale di segreteria delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, è stata rior-

dinata dall'art. 81 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, con l'istituzione delle due sole qualifiche di Segretario Capo e di Segretario, in luogo di quelle previste dalla Tabella A, annessa alla Legge 14 luglio 1965, n. 902.

Tutto ciò premesso, si prega di pubblicare sull'Organo Ufficiale di codesto Sindacato, un invito diretto agli interessati affinché gli stessi non presentino, per il momento, la domanda di partecipazione al concorso.

Qualora, poi, le successive disposizioni applicative del citato D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 dovessero consentire l'espletamento del concorso di cui trattasi, questa Amministrazione provvederebbe a riaprire, a mezzo di apposito decreto da pubblicarsi nel B.U. del Ministero, i termini per la presentazione delle domande».

NOTIZIE IN BREVE

TRASFERIMENTI SCUOLA SUPERIORE — Il termine di presentazione delle domande per il trasferimento o il passaggio nella scuola superiore è stato prorogato al giorno 10 febbraio. (circ. telegrafica n. 24 del 20/1/71 prot. n. 17690/180/M Gab.)

LIBERTA' SINDACALI — E' stata decentrata ai Provveditorati agli Studi la competenza a rilasciare le autorizzazioni ad assentarsi dalla Scuola per motivi sindacali. Per quanto concerne, invece, le assenze per servizio per la partecipazione ai Congressi o a Convegni Nazionali, le autorizzazioni continuano ad essere concesse dal Ministero a richiesta dei competenti organi centrali delle organizza-

zioni sindacali (circ. ministeriale n. 17 del 16-1-1971).

TRATTAMENTO ECONOMICO INSEGNANTI NON DI RUOLO — Facendo seguito alla circ. telegrafica n. 344 del 27-10-1970, il Ministero P.I. ha impartito disposizioni integrative in materia di retribuzione degli insegnanti non di ruolo in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria statale (C.M. n. 30 prot. 18020/183/M del 25-1-1971).

APPLICAZIONE TECNICHE — Con circolare telegrafica n. 495/2 D del 16 gennaio 1971, il Ministro P.I. ha ribadito le norme che nella scuola media devono istituire una cattedra di applicazione tecniche con sedici ore set-

Insegnanti di educazione fisica

Ecco il testo della legge n. 832 concernente gli insegnanti di educazione fisica.

Art. 1

Il primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che, per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto, prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 per l'anno scolastico 1968-69, agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione

all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina.

Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-1970 deve intendere a tempo indeterminato, sempreché gli interessati dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica a partire dall'anno accademico 1970-71, e di frequentare i relativi corsi di studio. Il requisito della frequenza dovrà essere accertato anno per anno.

Sono ammessi a fruire dei benefici di cui ai commi precedenti anche coloro che, avendo prestato servizio, per incarico annuale conferito secondo quanto indicato nel primo comma del presente articolo, nell'anno scolastico 1967-68, non abbiano potuto prestare servizio, con incarico dello stesso tipo, nel successivo anno scolastico 1968-69 per aver dovuto assolvere agli obblighi militari di leva.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad emettere, per l'anno accademico 1970-71, in deroga a quanto disposto dall'art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando speciale, che preveda l'accertamento delle condizioni di idoneità fisica dei candidati anche mediante prove attitudinali, per il concorso riservato a coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

In deroga alle vigenti disposizioni, ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica sono ammessi anche coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-70.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare. L'ammontare complessivo del contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo all'immatricolazione. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolare la relativa frequenza.

Per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addettive, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a comandare, sino all'anno accademico 1975-1976, professori di ruolo di educazione fisica, entro il limite massimo di settanta unità, presso gli istituti superiori di educazione fisica, che sono tenuti a rimborsare allo Stato le spese sostenute per la retribuzione degli insegnanti comandati.

Art. 2.

Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sempreché dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica e di frequentare i relativi corsi.

Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono degnati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e la relativa frequenza, e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-1976.

Art. 3.

Nell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione sono effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione».

IN UNA RISPOSTA AL SISME DEL CAPO DI GABINETTO

Dattilografia e stenografia

Il Segretario Nazionale del CISME-CISNAL con una lettera del 26 ottobre 1970, richiamò l'attenzione del Ministro P.I. sulla indilazionabile necessità di risolvere le varie questioni connesse con l'insegnamento della stenografia e della dattilografia.

Dal Capo di Gabinetto del Ministro abbiamo ricevuto la risposta che integralmente pubblichiamo:

«Si fa riferimento alla nota n. 2676/70 del 26 ottobre u.s. con la quale la S.V. ha prospettato alcuni problemi relativi allo insegnamento delle materie in oggetto.

Circa l'introduzione dell'insegnamento della stenografia e dattilografia nella scuola media, è da rilevare che le finalità di tale grado di istruzione, precisate nell'art. 1 della legge istitutiva e, in particolare, il riconoscimento della necessità di mantenere gli studi nel corso del triennio nel quadro di una cultura generale di base con intendimenti precipuamente orientativi ai fini delle scelte future, con esclusione quindi di ogni professionalità e specializzazione degli studi che vi si compiono, non sembrano consentire un riesame del piano di studi della scuola media stessa nel senso auspicato da codesto Sindacato.

Le materie in questione, le cui finalità "prettamente professionali" sono poste esattamente in luce nella lettera della S.V., si ritiene che possano essere comprese soltanto in piani di studi di determinate scuole secondarie di secondo grado, come in effetti già avviene.

Quanto al passaggio al ruolo B degli insegnanti di stenografia e dattilografia, trattasi di provvedimento che può essere attuato solo a mezzo di apposita legge ed è noto che, in proposito, sono state presentate proposte di legge che si trovano attualmente all'esame del Parlamento».

timanali ogni due corsi. Nella ipotesi di corsi costituiti di classi miste, sarà di norma istituita per ogni due corsi una cattedra normale ed una cattedra orario applicazioni tecniche rispettivamente maschile e femminile o viceversa.

CONCORSI A PRESIDE — Scuola Media: febbraio: giorni 15 e 16 (mattina) - 17 (pomeriggio) - 18 (mattina) - 19 (pomeriggio) - 20 (mattina) - 22 (pomeriggio) - 23 (mattina) - 24 (pomeriggio). Marzo: giorni 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 e 15. Aprile: giorni 3, 5, 6 e 7. Istituti Tecnici: inizio colloqui: 20 gennaio, lettera T. Saranno convocati gli aspiranti degli Istituti secondo questo ordine: Industriali - Agrari - Nautici - Commerciali.

L'artefice

Una filosofia superficiale, ora grossolanamente naturalistica, ora superficialmente idealistica, usa ripeterci che non l'individuo ha valore, ma la specie. E sia; ma la specie... reale è l'individuo stesso; il quale — e questo è l'essenziale — non è un particolare, bensì la particolarità dell'universale: è la specie stessa concretata, quale si può concepire soltanto quando per l'individuo non s'intenda un oggetto della coscienza, posto nello spazio e quindi limitato ma lo stesso soggetto della coscienza: l'uomo, che è, in senso proprio, il solo realizzatore dell'individualità, o meglio il solo individuatore — appunto mediante la coscienza — dell'universale. E' verissimo pertanto che l'individuo come tale non conta; ma l'individuo conta, ed è tutto, in quanto realtà dell'universale; e, distrutto l'individuo, non resta più nulla.

Giovanni Gentile

(da una conferenza tenuta a Palermo l'11 ottobre 1914)

Democrazia scolastica e organismi rappresentativi

E' di moda parlare, specie nell'ambito di certe organizzazioni sindacali magistrali, di "Democrazia scolastica" senza peraltro che sia data una esauriente spiegazione del significato che s'intende attribuire a siffatta locuzione.

Riteniamo che la chiarezza imponga di esaminare, innanzi tutto, la liceità di certe espressioni, ricavate dal vocabolario della politica (e d'una politica che sconfina spesso e volentieri nella demagogia).

Se "democrazia" significa — come si legge su ogni manuale d'educazione civica — "governo di popolo", la locuzione "democrazia scolastica" risulta, conseguentemente, piuttosto strana. Appare quindi ovvia una richiesta di chiarimenti intorno a questa "democrazia scolastica", sembrando al cittadino di comune buon senso che si debba scartare a priori l'interpretazione che, con essa, si voglia intendere un sistema nel quale ogni attività nella scuola debba ricevere legittimità e sanzione dalla volontà della "popolazione scolastica", secondo l'espressione della sua maggioranza e mediante il suffragio diretto di un corpo elettorale costituito da "un popolo scolastico" di cui fanno parte anche gli alunni; ai quali — per quanto concerne i frequentanti della scuola dell'obbligo — né la scienza psicologica, né quella giuridica riconoscono d'aver raggiunto la maturità morale e razionale che garantisce l'esercizio di una libera, responsabile capacità di giudizio.

Sempre a lume di comune buon senso, la proposta "democrazia scolastica" non dovrebbe comunque usurpare i motivi, né ricalcare le strutture della democrazia politica.

Quest'ultima infatti si distingue — secondo la più comune accezione, peraltro sottoposta a critiche varie e variamente contestate — come depositaria di un potere che si sviluppa dal basso verso l'alto: dal corpo elettorale agli organi legislativi liberamente eletti; quella, invece, non può prescindere da norme e regole scaturite dal potere legislativo, da norme cioè, che si distendono dal centro verso la periferia e che possono essere attuate, senza essere snaturate, solo mediante la insostituibile funzione di controllo esercitata dagli organi gerarchici dell'Amministrazione statale.

Gerarchia funzionale

A questo riguardo non bisognerebbe mai dimenticare che la gerarchia amministrativa è, o comunque dovrebbe essere, semplicemente una gerarchia funzionale i cui poteri sono esecutivi, sono — cioè — poteri di funzione e di servizio disciplinati dagli ordinamenti espressi dagli organi legislativi dello Stato, cheché ne possa dire la demagogia antigerarchica, antiautoritaria e antifunzionale messa in voga da chi ha tutto l'interesse d'intorbidare le acque, confondendo l'autoritarismo — che è una degenerazione della autorità di decisione — con l'autorità gerarchica e funzionale — che è una autorità di servizio — al solo scopo di mettere quel poco che ancora funziona in seno all'amministrazione scolastica, nelle condizioni di non poter più funzionare.

Ogni organismo strutturato con un minimo di disciplina non può ignorare il compito di questa ge-

rarchia funzionale, a meno che non si voglia ricorrere ad organismi assembleari periferici ai quali affidare, secondo le pretese delle tendenze anarcoidi, tutti i poteri di decisione; ma in questo caso l'esistenza d'ogni altro organismo superiore diverrebbe anacronistica e superflua, a cominciare dalla presenza di un Ministero della Pubblica Istruzione e del relativo Ministro responsabile.

Dunque, l'impiego della locuzione "organismi di democrazia scolastica" non ci sembra la più idonea e pertinente ad esprimere la intenzione di istituire organi rappresentativi delle varie componenti della comunità scolastica. Sarebbe meglio parlare di "organi di partecipazione alla vita scolastica" o di "organismi scolastici rappresentativi" onde evitare che la costituzione di "Giunte", "Comitati e simili" (cui si riferisce la proposta del nuovo stato giuridico d'iniziativa ministeriale) possa autorizzare il tentativo d'introdurre metodi di deteriorata lotta politica che trasformerebbero gli auspicati organismi di rappresentanza elettiva in strumenti di potere, i quali potrebbero far deviare quegli stessi organismi dalle loro finalità istituzionali.

Gli organismi di partecipazione scolastica debbono essere preservati, ad ogni livello, da una negativa lotta di fazioni mentre debbono esemplificare, a nostro giudizio, il principio che la nostra è una scuola di popolo aperta a tutti per il bene di tutti e non scuola di parte.

Condizione essenziale indispensabile al buon funzionamento di una efficace partecipazione scolastica, è costituita dal rapporto di reciproca

fiducia e collaborazione tra docenti e dirigenti scolastici, ma questo rapporto, ai diversi livelli, non può essere affidato ai mutabili umori di assemblee dove non sempre viene garantita la necessaria misura di obiettività nei confronti sia dell'opera dei dirigenti che di quella dei docenti.

La collaborazione tra docenti e dirigenti scolastici, quando esista il rapporto di fiducia — che è un rapporto non riducibile all'esito esclusivo delle assemblee, ma è un rapporto umano di reciprocità personale — può trovare garanzia e tutela efficace nella chiarezza del rapporto giuridico.

E' nei termini del rapporto giuridico che vanno precisati i limiti dei compiti e delle responsabilità soggettive ed oggettive della funzione direttiva come quelli della funzione docente, nel rispetto delle reciproche e necessarie sfere di autonomia.

Ed è ancora in questi termini, soltanto, che potranno funzionare organi di rappresentanza e di partecipazione scolastica, senza che essi possano tralignare dai loro fini istituzionali.

Pertanto mentre riconosciamo la utilità di istituzionalizzare le assemblee generali degli insegnanti di un Circolo (assemblee che di fatto già operano in una certa misura) in un "collegio degli insegnanti" cui siano affidati anche compiti d'iniziativa, ai Consigli di Direzione dovrebbero essere affidati invece compiti consultivi ed esecutivi.

Ai primi organismi potrebbero essere affidati compiti relativi alle attività di aggiornamento professionale e didattico, alle esperienze e alle sperimentazioni didattiche (scelta degli argomenti e modalità di attuazione), all'ordinamento e alla gestione delle biblioteche scolastiche e della biblioteca magistrale, all'organizzazione del centro sussidi audiovisivi e didattici di Circolo e di plesso, all'utilizzazione dei fondi della Cassa scolastica, la cui istituzione e amministrazione abbisogna di una precisa formulazione giuridica.

Inoltre una efficace partecipazione responsabile del mondo magistrale alla vita della scuola potrà essere introdotta mediante la eleggibilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici nel Consiglio provinciale scolastico e nel Consiglio di disciplina.

E' infatti una rappresentatività a livello di questi organismi che conferirà efficacia alle garanzie della personalità e della dignità professionale dell'insegnante, consacrando in modo concreto ed operativo una corresponsione di responsabile assunzione di autodisciplina della categoria magistrale.

Mediante la costituzione di questi organismi di partecipazione scolastica, potrà trovare nuova esplicitazione anche il diritto di ricorso, sottratto alla facoltà di decisione ora demandata ad organi individuali ed esercitato invece a livello di organi collegiali nei quali tutte le componenti del corpo magistrale (docenti e dirigenti scolastici) siano adeguatamente rappresentate.

PRIMO SIENA

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Per l'esercizio dell'insegnamento indispensabili misure adeguate

Il grave stato di disagio degli insegnanti illustrato dalla delegazione del SISEIE per il Belgio al Console Generale di Liegi al quale è stata consegnata anche una petizione

La situazione degli insegnanti italiani non di ruolo all'estero si è ulteriormente aggravata, sia perché non esiste alcuna norma che li protegga sia per l'incuria dei vari enti che dovrebbero interessarsi ai loro problemi.

Di questo grave stato di disagio si è resa interprete la delegazione per il Belgio del SISEIE-CISNAL che, guidata dall'ins. Benito Pellitteri, si è fatta ricevere dal Console Generale di Liegi con il quale ha lungamente conferito e al quale ha consegnato la seguente petizione:

«Signor Console, il decoro della classe sociale a cui apparteniamo, e la nostra

posizione giuridica, tuttora presso a poco inesistente, ci vietano di elevare un'energica protesta all'insegna del riscatto e della proclamazione dei valori manomessi e calpestati; ecco perché abbiamo creduto opportuno rivolgerci a Lei perché segnali e porti a conoscenza degli Uffici competenti i nostri immediati bisogni la cui gravità ed urgenza richiedono un pronto e decisivo intervento da parte di tutte le Autorità ed Enti che in vario modo si interessano alla nostra sorte.

Da circa tre anni, infatti, per il ritardo e per la mancanza temporanea degli stipendi, non che

per l'eccessiva dilazione dell'indennità di presenza, che ci viene retribuita a distanza di molti mesi quando le esigenze della vita non permettono attese così lunghe e non si può eludere la clausola di un contratto, ci si costringe a vivere nella più assoluta inquietudine, spesso schermati dal disprezzo dei creditori che non ammettono più scuse, né ritardi, ed esigono il denaro a tempo debito.

Fino ad oggi abbiamo atteso; ma non sempre lo possiamo fare perché la legge della natura non lo consente e i nostri creditori, sparsi un po' dappertutto, non hanno più fiducia da elargirci. Aggiunga a queste cause numerosissime altre sia di ordine sociale che psicologico; considerando soprattutto che la maggior parte dei sottoscritti è sposata ed ha prole e, prima dello scadere del mese, è già ridotta al verde senza possibilità di rimarginare il vuoto finanziario e pagare i debiti che si accumulano di volta in volta per far fronte ai fabbisogni quotidiani e vivere onestamente. Aggiunga ancora che con l'anno nuovo il costo della vita sarà rincarato del 18 per cento a che se gli stipendi non saranno adeguati all'aumento della merce e non si provvederà al congelamento delle retribuzioni da effettuare solo ed esattamente il 27 di ogni mese, la nostra situazione peggiorerà di gran lunga.

Ad evitare, quindi, malcontenti sempre più gravi, voglia prodigarsi con sollecita cura ad intervenire presso le autorità competenti perché:

a) affrontino la questione della disponibilità effettiva dei capitali;

b) aggiornino i criteri di finanziamento;

c) adeguino le retribuzioni all'aumentato costo della vita;

Disertato a Colonia il concorso magistrale

Soltanto trentuno maestri su centotrentatré hanno sostenuto la prova scritta del concorso magistrale svoltasi a Colonia nella sede dell'Istituto di cultura. Gli altri centodieci si sono rifiutati di entrare nell'istituto disertando il concorso.

Un gesto clamoroso che, da solo, spiega l'irritazione degli insegnanti non di ruolo che operano nella Germania Federale. Irritazione contro le autorità competenti che, nonostante i ripetuti impegni, non risolvono il problema scolastico posto dalla presenza in Germania di un considerevole numero di nostri connazionali.

Da ciò discende un grave stato di disagio per gli insegnanti i quali, trovandosi ad operare in condizioni del tutto particolare, hanno diritto ad essere trattati in modo particolare. E questo trattamento particolare, oltre a tenere in debito conto la parte economica — indispensabile per un minimo di dignità necessario al prestigio della persona e della professione — deve concre-

tarsi in norme giuridiche che partano dalla situazione reale.

Non è certo con le misure previste dalla proposta di legge n. 2734 che potranno essere avviati a soluzione i problemi scolastici in generale e quelli del personale in particolare.

Il SISEIE-CISNAL ha promosso alcuni emendamenti (vedi "La Scuola Nazionale" n. 7 del 10 gennaio u.s.) che, se accettati, costituiranno una risposta soddisfacente alle pressanti richieste degli insegnanti non di ruolo che operano all'estero. Gli emendamenti, però, (lo ricordiamo per un acuto senso di onestà) potranno sì migliorare alcune norme, ma non potranno modificare la struttura generale della legge.

Di qualcosa di profondamente diverso c'è bisogno e l'impegno del SISEIE-CISNAL è volto, appunto, alla soluzione del problema in una visione globale nel cui contesto i problemi particolari degli insegnanti devono trovare una giusta collocazione.

M. A. R. C.

RICAMI CLASSICI

Roma

EMANATE DAL MINISTRO DELLA P. I.

Le norme sui trasferimenti dei maestri in soprannumero

Il termine per la presentazione delle domande scade il 6 marzo

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato norme per l'attuazione dei trasferimenti da provincia a provincia degli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero. Tali trasferimenti sono disciplinati dalle norme che seguono.

ART. 1.

Le disposizioni della presente ordinanza sono pubblicate all'albo dai Provveditori agli studi entro il 4 febbraio 1971.

Copia dell'ordinanza è inoltre inviata agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici della provincia per l'affissione all'albo dei rispettivi uffici.

ART. 2.

Gli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero possono presentare domanda di trasferimento per una sola provincia.

La domanda deve essere diretta al Provveditore agli studi competente, per il tramite del Provveditore agli studi della provincia di appartenenza, al quale deve pervenire entro il 6 marzo 1971.

L'insegnante deve presentare, con la domanda di trasferimento, il certificato di servizio rilasciato dall'ispettore scolastico, ogni altro titolo valutabile, nonché la scheda di cui al modello allegato, debitamente compilata nella parte a lui riservata.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora il certificato di servizio o altro titolo valutabile sia già in possesso del Provveditorato agli studi dal quale l'insegnante dipende, questi può limitarsi a farvi preciso riferimento nella domanda.

ART. 3.

L'esclusione dal trasferimento perché la domanda è pervenuta fuori termine è disposta dal Provveditore agli studi della provincia di appartenenza con decreto motivato, del quale è data immediata comunicazione all'interessato per il tramite del direttore didattico competente.

ART. 4.

I trasferimenti sono effettuati per compensazione tra una provincia e l'altra, in modo da mantenere inalterata la consistenza numerica del ruolo degli insegnanti in soprannumero in ciascuna provincia.

I lavori relativi alla formazione della graduatoria degli insegnanti che hanno chiesto il trasferimento sono effettuati dal Provveditorato agli studi della provincia di appartenenza.

I Provveditori agli studi, per l'espletamento dei suddetti lavori, si avvalgono della commissione nominata per il movimento magistrale ordinario, salvo le modifiche rese necessarie dalla presenza nella commissione, di membri, che siano coniugi o parenti o affini, entro il quarto grado compreso, di insegnanti che abbiano presentato domanda di trasferimento.

ART. 5.

Il Provveditore agli studi, via via che la commissione compie il lavoro relativo all'aggiudicazione dei punti, sulla base dell'annessa tabella, restituisce agli insegnanti, in plico raccomandato, la seconda parte della scheda, con l'indicazione dei punti assegnati.

Qualora taluno dei punteggi differisca da quello indicato dal maestro, questi ha facoltà di far pervenire alla commissione, entro cinque giorni dalla ricezione della scheda, motivato reclamo.

La commissione, esaminati i reclami, procede, sulla base del punteggio conseguito dai singoli insegnanti, alla compilazione di

tante graduatorie quante sono le province per le quali sono state presentate domande di trasferimento.

A parità di punteggio la precedenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli e, in secondo luogo, dall'età.

ART. 6.

Il Provveditore agli studi approva le singole graduatorie provinciali e ne dispone la pubblicazione all'albo entro il 18 maggio 1971.

Entro lo stesso termine la graduatoria di ciascuna provincia è inviata al Provveditore agli studi competente.

Ciascun Provveditore, ricevute le graduatorie, delibera d'intesa con gli altri Provveditori — il trasferimento per la propria provincia degli insegnanti aventi diritto.

ART. 7.

Le operazioni relative al trasferimento degli insegnanti del ruolo in soprannumero debbono

compiersi entro il 10 giugno 1971.

Entro la stessa data ciascun Provveditore agli studi pubblica all'albo il movimento e, per il tramite del Provveditore di provenienza, dà comunicazione agli insegnanti interessati del trasferimento avvenuto.

Il trasferimento decorre dal 1° ottobre 1971. Non è ammessa rinuncia.

ART. 8.

L'insegnante trasferito conserva, a tutti gli effetti, la propria anzianità di servizio ed il punteggio conseguito nel concorso.

Il trasferimento non comporta, comunque, il diritto all'utilizzazione nella medesima località ove l'insegnante uscente presta servizio.

ART. 9.

Avverso l'operato del Provveditore agli studi è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della Pubblica Istruzione nei termini e nei modi di cui agli articoli 164 e 16 del T.U. 5 febbraio 1928, n. 577.

Trattamento economico per il personale del doposcuola

Applicazione dell'art. 1 del D. L. n. 366 convertito nella legge n. 571

Pubblichiamo il testo della circolare n. 11 n. 440-2A con la quale il Ministro della P.I. ha diramato norme per il trattamento economico del personale impegnato nel doposcuola della scuola media.

In relazione a quesiti pervenuti a questo Ministero, si forniscono alcuni chiarimenti circa il trattamento economico da corrispondersi al personale docente impegnato nel doposcuola della scuola media.

Si premette che, ai sensi dello art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, le ore di doposcuola possono essere prese in considerazione per concorrere con le ore d'insegnamento alla costituzione della cattedra oraria.

Al riguardo si richiamano le disposizioni impartite con la circolare prot. n. 14630/3 C/2D del 21 novembre 1970, nella quale, alla lettera C) paragrafo II, è stato chiarito che ai fini di cui sopra dovranno prendersi in considerazione le sole ore destinate allo studio sussidiario. Pertanto, anche per il conferimento degli incarichi vanno escluse dal computo delle ore correnti per la costituzione dei posti orario le ore destinate alle libere attività complementari del doposcuola.

Si chiarisce che, ai sensi dell'O.

M. 15 maggio 1970, ore di studio sussidiario eventualmente disponibili e ore di libere attività complementari possono essere assegnate ad un medesimo docente che ne abbia titolo.

Per quanto concerne il trattamento economico del personale insegnante addetto al doposcuola, si fa presente che nei casi di completamento d'orario nel doposcuola la retribuzione viene corrisposta per le ore d'insegnamento nelle classi normali secondo le disposizioni sul trattamento economico vigenti per gli incaricati, mentre per le ore nel doposcuola la retribuzione deve essere corrisposta dal giorno di effettiva assunzione del servizio.

Il funzionamento del doposcuola può essere prorogato fino al termine dello scrutinio finale. In tal caso, ricorrendo le condizioni previste dal R.D.L. 1° giugno 1948, n. 539 e dal D.L. 31 dicembre 1947, n. 1687, agli incaricati con completamento di orario deve essere corrisposta la retribuzione fino al termine dell'anno scolastico sia per le ore nelle classi normali, sia per quelle nel doposcuola. Parimenti deve essere corrisposta la retribuzione fino al termine dell'anno scolastico al personale insegnante che presta servizio esclusivamente nel doposcuola (compresi gli animatori e gli assistenti alla prescuola e all'interscuola), sempre che ricorrano le condizioni di cui sopra.

Ai fini del computo dei servizi per aver diritto alla retribuzione fino al termine dell'anno scolastico, i periodi di servizio prestati in classi normali si sommano a quelli prestati nel doposcuola, nell'interscuola e nella prescuola. La misura della retribuzione da prendere a base per tale corrispondenza è quella in godimento al termine dello scrutinio finale.

La retribuzione per le ore nel doposcuola, prescuola e interscuola è utile per la determinazione dell'importo della tredicesima mensilità.

Resta inteso che gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo con orario di cattedra hanno diritto, per le ore di attività prestate nel doposcuola, alla retribuzione in cinquantottesimi della misura oraria fino alla diciottesima ora e in ventinovesimi per le ore eccedenti le diciotto. Si tenga presente che, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 634, il compenso spettante per le ore eccedenti l'orario di cattedra deve essere determinato sulla base dello stipendio iniziale corrispondente alla classe di stipendio in godimento. Dette ore in supero non danno diritto al pagamento durante i mesi estivi.

La spesa per la retribuzione agli incaricati e supplenti che comunque completino l'orario nel doposcuola deve essere imputata integralmente sul cap. 1761, mentre quella sostenuta per il personale che presta servizio solo nel doposcuola, nella prescuola e nell'interscuola, e quella per le ore oltre la cattedra e oltre le 18 settimanali va imputata sul cap. 1762.

Direttore responsabile
EDELVAIS MOSCHINI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il compenso in caso di cumulo tra insegnamento e impiego

Ecco il testo della circolare n. 27, prot. n. 17870/181/M del 22 gennaio 1971 avente per oggetto: compenso per le ore eccedenti l'obbligo d'orario e per l'insegnamento impartito da incaricati o supplenti che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici.

La circolare è stata inviata

Benefici combattentistici

Pubblichiamo di seguito il testo di un fac-simile di domanda — da redigere in carta legale — per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 della legge n. 336 (ex combattenti).

Al Provveditore agli Studi di
Il sottoscritto
nato a
il residente a
Via
in ruolo ordinario (oppure: incaricato con nomina a tempo indeterminato conferita in data prot. n. . . .) per l'insegnamento di in servizio presso la scuola media (o Istituto) di

chiede che, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, gli vengano valutati n. . . . anni ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio.

Allega alla presente:
1) Copia dello stato di servizio militare (o del foglio matricolare).

2) Copia del brevetto di concessione di decorazione militare (medaglia Oro, Argento, Bronzo, Croce al Merito, Campagne di Guerra).

oppure

Quei documenti che attestano o il tempo trascorso in zona di operazioni in qualità di militare o di categoria assimilata (partigiano, deportato civile); o trascorso lontano dai reparti combattenti, ma per causa di ferite o malattia contratta a causa di servizio (compreso il periodo di licenza per convalescenza militare); o il periodo trascorso in prigionia; o il certificato di orfano di guerra; ecc. ecc.

Si riserva di presentare quella eventuale ulteriore documentazione che gli venisse richiesta.

Data

Firma

alle Direzioni centrali, agli Ispettorati e Servizi centrali del Ministero, ai Provveditorati agli Studi e, per conoscenza, alla Ragioneria centrale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 286 dell'11 novembre 1970 è stata pubblicata la sentenza n. 152 del 6 novembre 1970 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli: 20, quinto comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19; 13, quinto comma, del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 375; 24, quinto comma, del D.P.R. 5 giugno 1969, n. 749.

Con la stessa sentenza è stata, altresì, dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 e dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687.

Nella medesima sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto che la fattispecie del cumulo di un incarico d'insegnamento secondario e di un impiego alle dipendenze dello Stato o di altro Ente pubblico, prevista dalle citate norme, debba considerarsi disciplinata dall'articolo 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dall'art. 16 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19.

In base a tali norme, l'ipotesi del cumulo di impieghi consentito dalla legge è disciplinata come segue:

a) non si fa luogo a riduzione allorché la somma dei due stipendi non superi le lire 750.000 annue;

b) quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a lire 750.000 e la loro somma superi tale importo, l'eccedenza è ridotta di un terzo;

c) quando uno o entrambi gli stipendi eccedono le lire 750.000, si riduce di un terzo lo stipendio minore ovvero uno qualunque dei due stipendi, nel caso che siano di uguale importo;

d) le riduzioni sono sempre operate a favore dell'Erario dello Stato.

Pertanto, a decorrere dal 12 novembre 1970, agli insegnanti incaricati o supplenti che rivestano un impiego alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici — nei casi in cui il cumulo è consentito dalle vigenti norme (si richiamano in proposito le norme contenute nelle annuali ordinanze sulle nomine degli insegnanti non di ruolo)

CESSIONE QUINTO STIPENDIO

A 10-5 E MENO ANNI

INTERESSI

E SPESE MODICHE

CELERITÀ

MASSIMA

C. I. F.

Via Ancona, 21

Tel. 851.148 - (00198) Roma